

Trento, 25 settembre 2017

Ill.mo dott.
Gianfranco Pederzoli
Presidente
Consorzio dei Comuni del
B.I.M. Sarca-Mincio-Garda
Viale Dante 46
38079 – Tione di Trento (TN)

Oggetto: Art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 e s.m. e Art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Revisione straordinaria delle partecipazioni. – Società Terme Val Rendena S.p.a. – Comune di Caderzone e altri. – Parere.

1. Con riferimento agli adempimenti connessi alla predisposizione della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 dalle pubbliche amministrazioni, mi è stato chiesto di verificare se sussistano le condizioni per mantenere la partecipazione nella società Terme Val Rendena S.p.a., da parte di più Comuni della Val Rendena, ovvero se ricorrano le situazioni di cui all'art. 18, co. 3 *bis* 1, della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 e s.m.

Rassegno, pertanto, le seguenti considerazioni.

2. Dalla documentazione pervenuta è emerso che la società Terme Val Rendena S.p.a. ha come scopo principale, se non esclusivo, quello di gestire lo stabilimento termale sito nel Comune di Caderzone, nonché di svolgere le attività connesse.

La Società, infatti, è stata costituita dal Comune di Caderzone e dagli altri Comuni dell'area, per assolvere a questo ruolo specifico, vieppiù con il coinvolgimento della partecipazione di soci privati, comunque rimasti in percentuale minoritaria.

Risulta infatti che è stato, ed è tuttora, interesse dei Comuni garantire la gestione del compendio termale al fine di offrire il relativo servizio con elevati standards di qualità alla popolazione residente e non residente, contribuendo così, nel contempo, ad integrare la già ricca offerta turistica del territorio.

Ad oggi la gestione è esercitata a seguito di aggiudicazione di concessione di servizi, adottata previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Caderzone, proprietario del compendio.

Venendo ora all'esame delle condizioni richiamate dall'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1/2005 posso precisare quanto segue.

A)

Verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, co. 1 e 2 D.lgs. 175/2016 e art. 24, comma 1, L.P. 27/2010

La partecipazione dei Comuni nella società Terme di Val Rendena S.p.a. ha la duplice finalità, da un lato, di erogare il servizio termale, contribuendo alla salute e al benessere psico-fisico, innanzitutto, dei residenti, dall'altro – in particolar modo nello specifico ambito territoriale della Provincia autonoma di Trento – di valorizzare l'offerta turistica della Val Rendena così da favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio, in ossequio all'art. 1 della L.P. 4 aprile 2011, n. 6.

L'attività di gestione del servizio termale, pur non istituito come servizio pubblico locale da parte dei Comuni, si pone comunque in rapporto di stretta necessità per il perseguimento delle attività istituzionali degli Enti locali soci (art. 4, co. 1, TUSP).

Come detto, non è dubbio che la promozione turistica costituisce certamente un'occasione di crescita economica, culturale e sociale essenziale per la comunità di riferimento, e che la promozione e la valorizzazione delle risorse termali e delle loro proprietà curative rispondono all'esigenza pubblica di salvaguardare la salute della persona.

Ma la stretta necessità è viepiù giustificata dalla circostanza che, in difetto di costituzione della società da parte degli enti pubblici, l'iniziativa gestoria non si sarebbe concretizzata. Il che era un dato ben noto all'avvio della gestione, ed è stato confermato inconfutabilmente in occasione della gara pubblica che il Comune ha esperito pochi anni orsono; in tale occasione, infatti, non vi sono state serie candidature antagoniste a quella della società in esame.

Per quanto riguarda la natura/tipo di attività, essa, quale erogazione di servizio termale, risulta essere ascrivibile tra le attività previste all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP specie a fronte di quanto prescritto dall'art. 1 della L.P. 4 aprile 2011 n. 6.

Senza poi contare che la gestione dell'impianto ha contenuti di servizio pubblico locale, laddove in forza della Convenzione stipulata dal Comune di Caderzone e d'intesa con gli altri Comuni, la Società è tenuta ad erogare ai residenti dei Comuni della Val Rendena particolari agevolazioni per l'accesso ai servizi termali offerti.

B)

Valutazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs.

175/2016

La disciplina in esame sembra pretendere che in occasione della ricognizione e revisione straordinaria debbano essere ribadite con adeguata motivazione le ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della scelta societaria.

Va da sé che non spetterebbe alla competenza dello Scrivente procedere a siffatta verifica.

Ma in ogni caso, non pare che questa disposizione sia applicabile alla revisione straordinaria a mente dell'art. 7, co 10, della L.P. 27/2010, così come introdotto dalla L.P. n. 9/2017.

Certo è che se si decidesse di rassegnare siffatte considerazioni, potranno essere opportunamente richiamate le circostanze che oggi risultano pure validate dalla positiva esperienza già maturata, la quale ha portato ai risultati odierni in termini di concretizzazione della valorizzazione del turismo locale e dei benefici prodotti dall'attività termale.

C)

Verifica delle situazioni descritte all'art. 18 comma 3 bis 1, L.P. 1/2005

Passando ora all'esame delle circostanze elencate nelle disposizioni indicate in epigrafe si deve rilevare che, nel caso, sussiste solo una situazione che potrebbe rientrare nelle situazioni "di attenzione" di cui alle disposizioni indicate in epigrafe e che, in astratto potrebbe condurre a far sorgere l'obbligo di adottare le misure ivi previste.

Dalla scheda riepilogativa dei dati attinenti alla struttura societaria trasmessa risulta che la società avrebbe, ad oggi, un numero di dipendenti (sette) inferiore di una

sola unità rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, pari a otto (art. 18, co. 3 *bis* 1, lett. b), L.P. 1/2005).

Chi scrive non ritiene che la predetta circostanza possa essere di impedimento al mantenimento della partecipazione dei Comuni, nella società né che possa far sorgere l'obbligo di adottare drastiche misure di riassetto sulla medesima.

Ciò per due ragioni.

La prima ed assorbente è che, a quanto mi è stato riferito, in occasione del rinnovo dell'organo di amministrazione, la Società procederà a nominare solo tre amministratori, in osservanza del nuovo statuto (art. 17), secondo quanto previsto dalla disciplina intervenuta (art. 11, commi 2 e 3, TUSP).

In secondo luogo perché il numero di amministratori, per quanto elevato, non sembra integrare la situazione che la disciplina richiamata ha inteso ostacolare e precludere.

Va tenuto conto, infatti, che detto numero ha assolto allo scopo di consentire un'ampia partecipazione ai rappresentanti degli Enti territoriali, tutti interessati alla gestione del servizio, in ragione della rappresentanza di interessi, di cui sono portatori.

Tanto ciò è vero che essi hanno esercitato ed esercitano la carica senza percepire alcun emolumento.

Sul punto, in difetto di giurisprudenza formatasi per l'applicazione delle recenti disposizioni, sia consentito segnalare quanto affermato dall'Organo statale di Controllo in sede di valutazione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 1, co. 611 e ss., L. 190/2014, che pure conteneva una previsione analoga. È stato, condivisibilmente, affermato che: *“Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori*

potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)" (C. Conti Lombardia, Sez. contr., Delib., 16-11-2015, n. 424 e 17-03-2016, n. 87).

Pertanto, si potrebbe ritenere che, a prescindere da quanto avverrà in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di amministrazione, le circostanze ora ricordate potrebbero, di per sé sole, azzerare qualsiasi profilo di problematicità della situazione (numero di amministratori superiore al numero di dipendenti), specie se si tiene conto della *ratio* delle disposizioni normative in esame.

Dette disposizioni infatti, sono mirate a far emergere (e sanzionare) situazioni contrassegnate dalla presenza di indizi di antieconomicità o, peggio, di malcostume; elementi questi che, nel caso di specie, non solo non sussistono, ma sono esclusi proprio dalle sopra illustrate circostanze.

Sarà comunque opportuno segnalare, in sede di compilazione della scheda relativa alla partecipazione in Terme Val Rendena S.p.a., l'intenzione di nominare, in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali, solo tre amministratori.

Conclusioni

Ritengo che, a margine dell'illustrazione dei dati richiesti per la revisione straordinaria, le Amministrazioni comunali interessate possano agevolmente motivare il mantenimento della partecipazione nella società Terme Val Rendena S.p.a., e comunque possano escludere di dover adottare qualsivoglia misura.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

1/2 E.